

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI** e **PANIGAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Norme integrative in materia di concorsi direttivi
negli istituti d'arte e nei licei artistici

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito della categoria dei presidi incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, relativamente alla loro immissione in ruolo per concorso, negli ultimi anni si sono verificate varie situazioni giuridiche ed amministrative che hanno enormemente danneggiato sia gli interessati che le istituzioni scolastiche. Infatti attualmente i presidi incaricati negli istituti d'arte sono oltre l'80 per cento e nei licei artistici ben il 100 per cento.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, nel riordinare le norme per il reclutamento del personale direttivo, prescrive anche per la partecipazione al concorso riservato previsto dall'articolo 133 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica relativo ai posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte i titoli di studio universitari, con evidente contrasto con la realtà oggettiva; solo alcuni docenti, infatti, possedevano casualmente tali titoli poiché all'insegnamento delle materie artistico-professionali di queste scuole si accedeva, per legge, solo per titoli di merito artistico.

Il concorso riservato di cui all'articolo 133 sopracitato venne bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1975 e il bando venne, nei termini, impugnato con vari ricorsi presso il TAR del Lazio che, con propria ordinanza n. 115/197, sospese il concorso stesso. Nel 1980 — a conclusione di varie proposte che sin dal 1975 avevano sollecitato iniziative parlamentari e governative per salvaguardare i diritti dei docenti immessi nei ruoli precedentemente alla norma che prescrive il possesso del titolo di laurea o di diploma di accademia di belle arti — venne promulgata la legge 22 dicembre 1980, n. 928, che all'articolo 3 dispone: « Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedevano tali titoli ».

Il Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — nel 1981, nonostante la sospensiva del TAR del Lazio e la sopravvenuta legge n. 928 del 1980, dà svolgimento al concorso, ammettendo con riserva, in attesa delle decisioni del TAR, i ricorrenti che avevano prodotto regolare domanda di partecipazione al concorso stesso.

A concorso svolto viene emessa la sentenza di merito del TAR del Lazio, che accoglie tutti i motivi del ricorso; l'Amministrazione però propone appello al Consiglio di Stato,

che con sua decisione del 1982 annulla la sentenza del TAR del Lazio. Ne consegue che i concorrenti ammessi con riserva, nonostante abbiano superato le prove positivamente e siano in possesso di tutti i titoli previsti dalle leggi attualmente vigenti, verranno esclusi dall'immissione in ruolo.

Al fine di porre rimedio a tale situazione e per non far ripetere agli esclusi, in sede di attuazione del concorso riservato previsto dalla legge n. 928 citata al quale hanno diritto di partecipare, un esame già superato, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I candidati che hanno superato l'esame nel concorso per l'accesso ai posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1975 ed esclusi per la mancanza di requisiti, non più richiesti per la partecipazione al concorso riservato di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, a domanda saranno immessi in ruolo nelle presidenze dei licei artistici ed istituti d'arte prima dei vincitori del concorso previsto dalla predetta legge n. 928.

Art. 2.

Per i beneficiari del precedente articolo la nomina in ruolo decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di nomina dei vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1975.